

Pubblicazione mensile Sped. novembre 1998 in abb. post. - 45% - art. 2 comma 20/b legge 662/96 - Filiale di Roma

I TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

RASSEGNA DI
GIURISPRUDENZA e DOTTRINA

COMITATO SCIENTIFICO

M.E. SCHINAIA, R. VIVENZIO, G. CORAGGIO, A. GOMEZ DE AYALA,
R. VIRGILIO, G. TROTTA, L. COSSU, G. MEALE, A. ELEFANTE,
A.M. SASSU, G. CASTIGLIONE, G. BAGAROTTO, G. RIZZI, L. VENTURINI,
E. FRASCIONE, G. DELLA VALLE PAUCIULLO, G. VACIRCA,
P.G. LIGNANI, F. MARZANO, B. PERRICONE, B. AMOROSO, A. FINATI
PRESIDENTI DI T.A.R.

IGNAZIO SCOTTO
DIRETTORE FONDATORE

EMIDIO DI GIAMBATTISTA
ALFONSO QUARANTA - PAOLO SALVATORE
CONDIRETTORI

EMIDIO DI GIAMBATTISTA
REDATTORE CAPO

E. ANTONELLI, G. CASCIANI, G. CECCHINI, M. CORAZZINI, P. DE LISE,
G. DE SANCTIS, Ge. e Gi. FERRARI, A. LEONI, S. MEZZACAPO, B. MOLLIKA,
R. MURRA, A. ONORATO, G. e A. SCOTTO, P. VOCI
REDATTORI

ANNO XXIV - N. 7-8
LUGLIO-AGOSTO 1998

ITALEDI — ROMA

222* 26 maggio 1998 — Pres. MARZANO, Est. BRONZETTI — Ochner (avv. Dalla Fior) c. Comune di Civezzano (avv. Mengoni).

Edilizia ed urbanistica - Trentino Alto Adige - Provincia di Trento - Contributo di costruzione - Zone agricole - Soggetto non imprenditore agricolo a titolo principale - È obbligato.

Edilizia ed urbanistica - Trentino Alto Adige - Provincia di Trento - Contributo di costruzione - Zone agricole - Agevolazioni ex art. 109 L. prov. n. 22 del 1991 - Condizioni.

Nella Provincia di Trento, ai sensi dell'art. 111 L. prov. 5 settembre 1991 n. 22, deve pagare i contributi di concessione per le opere consentite nelle zone agricole chi non possiede la qualità di imprenditore agricolo a titolo principale.

Nella Provincia di Trento, il particolare trattamento agevolato in tema di contributo di concessione previsto dall'art. 109 L. prov. 5 settembre 1991 n. 22, che lo commisura esclusivamente all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria, con esclusione quindi della spese di urbanizzazione secondaria e del costo di costruzione, è subordinato a due condizioni, e cioè che l'attività svolta nell'impianto sia «produttiva» (agricola, industriale, artigianale o di trasporto) e che la stessa sia ubicata in «zone specificamente destinate dagli strumenti di pianificazione».

(*) La sent. n. 221 riafferma principi pacifici in tema di diniego di autorizzazione impianto sciistico.

226* 26 maggio 1998 — Pres. MARZANO, Est. RAVAGNI — Soc. Punto Sar (avv. ti Gaz, Cacciavillani e Maccaferri) c. Provincia autonoma di Trento (avv. ti Pedrazzoli, Spinelli e Fozzer).

Autorizzazione e concessione - Autoscuola - Sospensione - Previa contestazione addebiti - Necessità.

Autorizzazione e concessione - Autoscuola - Sospensione - Per mancata presentazione allievi agli esami - Illegittimità.

È illegittima la sospensione dell'autorizzazione rilasciata per la gestione di un'autoscuola se non sono stati previamente contestati al titolare gli addebiti mossi, al fine di metterlo in condizione di produrre giustificazioni.

È illegittima la sospensione dell'autorizzazione per la gestione di un'autoscuola adottata per non aver partecipato agli esami degli allievi, e ciò in quanto è facoltà e non obbligo per le scuole guida svolgere, oltre all'attività d'insegnamento, anche altre pratiche, quale quella dell'accompagnamento degli allievi agli esami.

(*) La sent. n. 223 è motivata in fatto; la sent. n. 224 dichiara il ricorso improcedibile; la sent. n. 225 riafferma principi pacifici in tema di provvedimento disciplinare.

DIRITTO — Con il primo motivo si lamenta la violazione del procedimento previsto dall'art. 336 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada regolante l'attività di vigilanza sulle autoscuole, nonché del giusto procedimento e dei principi di legalità e tassatività dei provvedimenti sanzionatori (artt. 23 e 97 Cost.).

Il motivo è fondato e merita accoglimento.

È principio generale del nostro ordinamento giuridico che nessuna sanzione può essere irrogata senza che i fatti siano stati contestati al presunto responsabile e senza che quest'ultimo sia stato messo nella condizione di difendersi. Espressione specifica di questo principio sono le norme sulla vigilanza verso le auto-

scuole previste dall'art. 336 del Regolamento sul Codice della strada, che prevede una serie di adempimenti quando siano riscontrate irregolarità e precisamente:

- 1) la contestazione immediata degli addebiti;
- 2) l'acquisizione entro 15 gg. delle giustificazioni;
- 3) l'intimazione di diffida all'eliminazione delle irregolarità qualora le giustificazioni siano insufficienti o fuori termine;
- 4) la segnalazione, in caso di inottemperanza alla diffida, per provvedimenti di sanzione.

Ora, l'unica contestazione sollevata con la nota del 4 novembre 1996 riguardava la non presenza di materiale didattico, la mancata tenuta di registri e la presenza di allievi in soprannumero. Il signor March inviava in termini le proprie giustificazioni dichiarando di aver eliminato le irregolarità e allegando la fattura di acquisto del materiale didattico. Precisava altresì che la registrazione degli allievi era fatta a mezzo computer, ma precisava pure che si sarebbe provveduto ora a redigere anche il registro manuale.

Ciononostante il Servizio inviava la diffida dd. 2 dicembre 1996 giudicando «insufficienti» le giustificazioni addotte e diffidando il March Angelo ad eliminare quelle irregolarità che lo stesso titolare dell'autoscuola aveva dichiarato già eliminate.

La società Punto SAR s.r.l. con lettera dd. 5 dicembre 1996 ribadiva che le irregolarità erano state eliminate ed assicurava il regolare funzionamento dell'autoscuola.

Il 10 febbraio 1997 alle ore 17,15 veniva però compiuta una nuova ispezione nella quale veniva constatato che effettivamente le irregolarità contestate erano state eliminate. Nel verbale di sopralluogo però l'ispettore e gli accertatori sollevavano due nuove infrazioni e cioè la circostanza che il March non presentava a Trento per l'esame i propri allievi ed un episodio nel quale il March istruiva una persona di Oristano iscritta presso altra autoscuola di Belluno.

Sulla base di tale verbale la Giunta provinciale irrogava la sospensione per un mese dell'autorizzazione all'autoscuola. In tal modo la s.r.l. Punto SAR apprendeva dalla delibera sanzionatoria n. 2182 della Giunta provinciale la nuova contestazione sollevata dal verbale di ispezione del 10 febbraio 1997.

È evidente però che anche le nuove contestazioni dovevano essere seguite da tutta la procedura garantista prevista dall'art. 336 del Regolamento al Codice della strada poiché solo dopo le scadenze previste è possibile l'irrogazione di sanzioni. Le sanzioni infatti non costituiscono la finalità della vigilanza ma solo la sua estrema *ratio*.

Particolarmente grave appare la violazione del diritto del vigilato di esprimere le proprie giustificazioni sui nuovi casi sollevati dal secondo verbale di ispezione.

Eguale può essere condivisa la censura esposta nel secondo motivo riguardante l'addebito di non aver il March presentato a Trento gli allievi della sua autoscuola per sostenere l'esame di guida.

Nel verbale di ispezione (e quindi nel provvedimento della Giunta provinciale) non viene indicato su quale disposizione di legge o di regolamento sia fondato tale supposto obbligo (in verità di difficile realizzazione senza il consenso degli allievi).

La ricorrente ha precisato nel ricorso che erano gli allievi a pretendere di sostenere gli esami di guida nella vicina Provincia di Belluno anziché nella lontana Trento. Per la verità la circolare 918/4624 dd. 2 marzo 1988 del Ministero dei trasporti prevede in casi consimili di autorizzare le autoscuole a svolgere pratiche e assistere gli allievi agli esami in altra Provincia. Con provvedimento 13 giugno 1997 tale autorizzazione è stata infine concessa all'autoscuola Punto SAR con il consenso dell'ufficio motorizzazione di Belluno (17 dicembre 1996) e della Provincia autonoma di Trento (26 marzo 1997). L'*iter* era quindi in corso al mo-

mento dell'ispezione 10 febbraio 1997 ed avrebbe potuto dimostrare che l'autoscuola era in verità interessata a partecipare, com'è del resto ovvio, agli esami dei suoi allievi.

Dal D.M. 17 maggio 1995 n. 315 sembra comunque di poter desumere l'inesistenza di un obbligo delle autoscuole di portare gli allievi all'esame di patente.

L'art. 1 che precisa l'attività delle autoscuole recita infatti: «Le autoscuole possono svolgere, oltre all'attività di insegnamento alla guida, anche tutte le altre pratiche necessarie per il conseguimento dell'idoneità alla guida e per il rilascio delle patenti...». Da tale norma è desumibile che le autoscuole possono limitare la loro attività al solo insegnamento, essendo l'assistenza per gli esami di patente una mera facoltà.

Nessuna norma d'altra parte obbliga gli allievi a sostenere l'esame di guida nella stessa Provincia nella quale hanno seguito il corso di istruzione alla guida. Proprio per questo la soc. Punto SAR aveva già richiesto di poter condurre gli allievi, secondo i loro desideri, all'esame di guida presso l'Ufficio motorizzazione civile di Belluno.

Gli stessi cartelli di avviso affissi nell'autoscuola, se pacatamente esaminati, erano dimostrativi del fatto che erano gli allievi a pretendere di sostenere gli esami in Provincia di Belluno, com'era del resto loro facoltà.

Il verbale di ispezione ha finito nella sua mancanza di chiarezza per fuorviare la stessa Giunta provinciale che ha irrogato la sanzione «per il complessivo modo di operare del signor Angelo March» in quanto «lo stesso avrebbe solo parzialmente ottemperato alla diffida 2 dicembre 1996», relativa ai fatti contestati nel verbale di ispezione 28 ottobre 1996.

Dal verbale di ispezione 10 febbraio 1997 era però desumibile che il March aveva in realtà totalmente eliminato le irregolarità contestate con la lettera 4 novembre 1996 del direttore del Servizio della Provincia autonoma di Trento.

Per tali irregolarità non poteva quindi essere irrogata alcuna sanzione.

Il terzo motivo può essere assorbito nell'accoglimento dei due primi motivi.

La delibera della Giunta provinciale n. 2182 del 7 marzo 1997 viene quindi annullata.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

233* 28 maggio 1998 — Pres. MARZANO, Est. ANTONINI — Soc. Radio Dimensione Suono (avv. Dragogna) c. Ministero poste (avv. St. Pirrone) ed altro (n.c.).

Radio e televisione - Emittenti private - Controllo interferenze - Competenza - Uffici ispettivi periferici Ministero poste.

L'attività tecnico-amministrativa di controllo delle interferenze radioelettriche e di adozione delle misure atte ad evitarle rientra nella competenza funzionale degli Uffici ispettivi periferici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

(*) La sent. n. 227 riafferma principi pacifici in tema di realizzazione opere pubbliche; la sent. n. 228 riafferma principi pacifici in tema di diniego di concessione edilizia; le sent. nn. 229 e 231 ordinano incumbenti; la sent. n. 230 dichiara il ricorso inammissibile; la sent. n. 232 dichiara il ricorso improcedibile.

236* 29 maggio 1998 — Pres. MARZANO, Est. PERRELLI — Gavatta ed altro (avv. Viola) c. Azienda provinciale servizi sanitari (avv. Gragori).

Servizio sanitario nazionale - Prestazioni - Ricovero all'estero - Per terapia